

ro, ut non abeas potestatem neque licentiam tu qui supra Johannes Diaconus de omnibus casis, & rebus, & ipsis Ecclesiis pertinentibus, cuilibet homini per Cartula Libellario nomine, nec per nullam conscriptionem firmitatis dare, neque emittere, neque firmare sine mea licentia & voluntate, vel de posterisque successoribus meis. In oltre come oggidì, così anche ne gli antichi tempi venivano obbligati i Livellarj a migliorare, e non deteriorare il fondo ottenuto. Contrafacendo, decadevano dal Gius e possesso del medesimo. In pruova di ciò ho recato un bel Placito, esistente nel sopralodato Archivio Arcivescovile di Lucca, riguardevole sì per li molti Riti appartenenti all' Erudizione di que'tempi, come ancora per la corrotta Latinità: il quale esempio s' ha da unire ad altri di sopra rapportati nella Differt. XXXII. dell' Origine della Lingua Italiana. Tenuto fu esso Placito in Lucca nell' Anno 853. per ordine di Lodovico II. Imperadore da Giovanni Vescovo di Pisa, e da Adalberto Marchese, Messì delegati dal medesimo Augusto. Davanti ad essi comparve Geremia Vescovo di Lucca con lamentarsi di alcuni, i quali avendo ricevuto Beni di San Martino a Livello, in vece di migliorarli li deterioravano. Letta fu la Carta del Livello, provato il deterioramento per mezzo di testimonj, e prodotto l' ordine dell' Imperadore, e però sentenziato, che coloro perdessero il Livello. Così in un altro Placito dell' Anno 871. tenuto in Lucca da Horchiso Vescovo di Pistoia, e da Gerardo Vescovo di Lucca, sedendo con loro Adalberto Illustre Conte, facendo querela l' Avvocato della Chiesa di Lucca contra di Conerado fanciullo, perch' egli mandasse in malora Beni Livellati a Cunimondo suo Padre da Geremia Vescovo di Lucca: furono a lui tolti que' fondi.

Noi troviamo ne' vecchi tempi due sorte di Livelli. Nell' una si costituiva la pensione annua da pagarsi, quasi corrispondente alla rendita dominicale di quel fondo. Era questa una specie di Locazione perpetua, e noi li chiamiamo oggidì *Livelli onerosi*, da' quali niun danno, anzi molta utilità provviene alle Chiese, per la certezza di quell' annua rendita, non soggetta a casi fortuiti. Veggasi la Cronica del Volturno, e di Farfa nella Raccolta *Rer. Ital.* dove molti di simili Livelli compariscono. L' altra specie era di quelli, ne' quali si fissava una tenue annua pensione da pagarsi per fondi di non lieve prezzo e rendita. Giustissimamente spesse volte si faceva questo Contratto, che alla gente poco pratica dell' antichità oggidì pare ingiusto: cioè qualora i Vescovi, Abati, ed altri Ecclesiastici, trovandosi eglino o le Chiese in qualche grave bisogno, erano forzati a procacciarsi danaro da chi dar ne poteva. Allora al somministratore della pecunia, si assegnavano in Livello (giacchè questa non era un' Alienazione proibita dai Canonj) tanti Beni da goderfi, coll' obbligo di un lieve censo in ricognizione del dominio ritenuto dai concedenti. Imperciocchè non s' hanno ordinariamente da credere